


# Shareholder Rights Directive II

DISCLOSURE DEI COSTI - Febbraio 2022



## Introduzione

L'art. 3 quinquies della Shareholder Rights Directive II<sup>1</sup> ("SRD II"), recepito nell'ordinamento italiano dall'art. 83-novies.1 del TUF, stabilisce che gli intermediari debbano comunicare al pubblico ogni onere applicabile ai servizi prestati ai sensi del Capo I bis di seguito descritti. Tali costi devono essere comunicati in maniera distinta per ciascun servizio.

I servizi prestati dalla Banca ai sensi del Capo I bis della Direttiva sono i seguenti:

- l'identificazione degli azionisti (art. 3 bis della SRD II)<sup>2</sup>
- la trasmissione delle informazioni (art. 3 ter della SRD II)<sup>3</sup>
- l'agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista (art. 3 quater della SRD II)<sup>4</sup>

La presente informativa evidenzia i costi eventualmente applicati da Iccrea Banca ai propri clienti, laddove la stessa agisca in qualità di "intermediario", così come definito dalla SRD II.

## Identificazione degli azionisti (art. 3 bis)

Non sono previsti costi aggiuntivi

---

<sup>1</sup> Direttiva (UE) 2017/828.

<sup>2</sup> In particolare, l'art. 3 bis della SRD II prevede che su richiesta della Società gli intermediari comunicano tempestivamente alla Società le informazioni sull'identità degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. La richiesta di identificazione può essere avanzata anche tramite un soggetto terzo designato dall'emittente.

<sup>3</sup> In particolare, l'art. 3 ter della SRD II prevede che gli intermediari debbano trasmettere agli azionisti, o ai terzi nominati dall'azionista le informazioni fornite dalla società emittente necessarie a consentire all'azionista l'esercizio dei diritti conferiti dalle sue azioni. Se le informazioni sono disponibili per gli azionisti sul sito internet della società emittente, l'intermediario deve trasmettere una comunicazione che indichi dove è possibile reperire tali informazioni sul sito internet.

<sup>4</sup> In particolare, l'art. 3 quater della SRD II prevede che *gli intermediari agevolino l'esercizio dei diritti da parte dell'azionista, ivi compreso il diritto di partecipare e votare nelle assemblee generali mediante almeno uno dei seguenti elementi:*

a) *l'intermediario adotta le misure necessarie affinché l'azionista o il terzo nominato dall'azionista possano esercitare essi stessi i diritti;*  
b) *l'intermediario esercita i diritti conferiti dalle azioni su esplicita autorizzazione e istruzione dell'azionista e nell'interesse di quest'ultimo.*

## Trasmissione delle informazioni (art. 3 ter)

In relazione al presente servizio occorre distinguere:

1. le notifiche delle Assemblee Generali indette dagli emittenti
2. le notifiche degli eventi societari diversi dalle Assemblee Generali che rientrano nell'ambito di applicazione della SRD II

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	COSTO
<b>CONVOCAZIONE ASSEMBLEE GENERALI:</b> produzione della comunicazione per le persone fisiche o giuridiche riconosciute come azionisti dalla legge applicabile <sup>5</sup>	1,20 €/ per prima informativa/ per azionista
<b>CONVOCAZIONE ASSEMBLEE GENERALI:</b> invio della sola notifica dell'evento <sup>6</sup>	Nessun costo previsto
<b>EVENTI SOCIETARI DIVERSI DALLE ASSEMBLEE GENERALI:</b> produzione della comunicazione per le persone fisiche o giuridiche riconosciute come azionisti dalla legge applicabile	Nessun costo previsto
<b>EVENTI SOCIETARI DIVERSI DALLE ASSEMBLEE GENERALI:</b> invio della sola notifica dell'evento	Nessun costo previsto

<sup>5</sup> Tale servizio è offerto esclusivamente ai clienti aderenti al Gruppo BCC Iccrea. È prevista la produzione della comunicazione per ciascun azionista, da inviare secondo il canale di comunicazione contrattualizzato dallo stesso con la propria Banca. I costi legati alla postalizzazione e alla spedizione delle lettere, per gli invii delle comunicazioni cartacee, non rientrano in tale tariffa.

<sup>6</sup> È esclusa la produzione della comunicazione per le persone fisiche o giuridiche riconosciute come azionisti dalla legge applicabile. Tale servizio è offerto ai clienti che non aderiscono al Gruppo BCC Iccrea.

## **Agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista (art. 3 quater della SRD II)**

Non sono previsti costi aggiuntivi.

### **Note**

- I costi riportati nella presente informativa potrebbero subire modifiche nel corso del tempo.
- I costi sono riportati nel contratto di Custodia Globale di strumenti finanziari.